

Cassazione Civile – (autorizzazione all'apertura dello studio odontoiatrico)

il fatto

il Tribunale di Fermo ha rigettato l'appello proposto da un Comune per ottenere la riforma della pronuncia del Giudice di Pace che in accoglimento del ricorso formulato da un odontoiatra ha annullato l'ordinanza ingiunzione con cui l'Ente locale ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria per l'avvenuta apertura di uno studio senza autorizzazione.

profili giuridici.

il Comune ha sostenuto che la normativa di settore sottoporrebbe ad autorizzazione dell'Autorità l'apertura di qualsiasi studio odontoiatrico. La tesi dell'Ente non è stata condivisa dalla Suprema Corte per non trovare adeguate conferme nella disposizioni poste alla base dell'assunto.

Le norme prevedono l'autorizzazione soltanto in presenza di ulteriori condizioni di fatto, rappresentate in particolare dalla previsione che l'attività medica comporti un rischio per la sicurezza del paziente.

In questo senso dispone il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8 ter in tema di riordino della disciplina in materia sanitaria laddove al comma 2 stabilisce che "L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente...".

esito del giudizio

la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal Comune.

[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Cassazione Civile – Sez. II; Sent. n. 10207 del 30.04.2013